

Annotazione alla sentenza della Cassazione civile n. 2976 del 7.2.2013

di Federica Federici

Articolo di Federica Federici pubblicato in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013.

Sommario: 1. Sintesi del caso 2. La materia del contendere 3 Quaestio juris 4. Nota esplicativa 5. Dottrina 6. Sentenze e precedenti conformi e difformi

1. Sintesi del caso

Trattasi di un **ricorso straordinario per Cassazione** avverso una sentenza con la quale il Tribunale primo grado aveva rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso un precetto intimatogli, del quale esso ricorrente aveva dedotto la nullità ai sensi [dell'art. 480, secondo comma, c.p.c.](#), per l'omessa indicazione della data di **notificazione del titolo**, rappresentato da una sentenza emessa *interpartes* dallo stesso Tribunale.

2. La materia del contendere

Ricorso per cassazione – Nullità notificazione sentenza incompleta -
Termini e diritto impugnazione ricorso cassazione - Oneri ricorrente se
impugna incompleta

3. Quaestio juris

Diritto, termini e oneri di **impugnazione per Cassazione di sentenza notificata incompleta:**

- a) formulazione quesito [ex art. 366 bis c.p.c.](#)
- b) la mancanza di n. pagine nella copia di una notifica rende inesistente o quantomeno nulla la notificazione e perplesso e contraddittorio il provvedimento impugnato?
- c) la notifica di una sentenza incompleta e quindi non conforme all'originale viola [l'art. 137, comma 2, c.p.c.](#) e, allo stesso tempo, [l'art. 132, comma 2, n. 4](#), [l'art. 118 disp. att. c.p.c.](#) e [l'art. 111, comma 2, Cost.](#)?
- d) violazione degli [artt. 221 e 617 c.p.c.](#) nonché degli [artt. 183 e 184 c.p.c.](#)
- e) violazione degli [artt. 221, 156 e 480, comma 2, c.p.c.](#)

4. Nota esplicativa

Sul **punto a)** la Corte premette che [l'art. 366bis c.p.c.](#) (ora abrogato dalla l. n. 69 del 2009, ma rimasto ultrattivo per i ricorsi proposti nel regime della sua vigenza) è da ritenersi applicabile anche al ricorso straordinario (peraltro già stato affermato dalla Corte nell'ord. n. 20919 del 2008, alla cui motivazione la stessa Corte fa rinvio).

L'intervenuta abrogazione [dell'art. 366-bis c.p.c.](#) non può determinare - in presenza di una manifestazione di volontà del legislatore che ha mantenuto ultrattiva la norma per i ricorsi proposti dopo il 4 luglio 2009 contro provvedimenti pubblicati prima ed ha escluso la retroattività dell'abrogazione per i ricorsi proposti antecedentemente e non ancora decisi - l'adozione di un criterio interpretativo della stessa norma distinto da quello che la Corte di Cassazione, quale **giudice della nomofilachia** anche applicata al processo di cassazione, aveva ritenuto di adottare anche con numerosi arresti delle Sezioni Unite.

Tanto rilevato, la Corte quindi osserva che il quesito formulato è del tutto inidoneo ad assolvere al requisito di cui [all'art. 366-bis c.p.c.](#), giacché si è concretato nella prospettazione alla Corte dell'interrogativo sul se siano state violate le norme indicate nell'intestazione del motivo. Al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui "È inammissibile, ai sensi [dell'art. 366-bis cod. proc. civ.](#), il ricorso per cassazione in cui l'espressione quesito giuridico sia seguita da una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che - a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio - risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla Corte l'enunciazione del correlativo principio di diritto".

Sul **punto b)** la Corte viene interrogata in merito alla possibile **inesistenza o nullità della notifica** in quanto non sarebbe "possibile [...] intendere integralmente la motivazione data dal giudice alla propria decisione" e ciò impedirebbe "al ricorrente di esperire una congrua e logica impugnazione della decisione ostacolando, quindi, gravemente l'esercizio del diritto di difesa". La Corte, pur riconoscendo effettivamente vero che la copia della sentenza impugnata, notificata dal resistente agli effetti del decorso del termine di cui [all'art. 325 c.p.c.](#) e, quindi, depositata dal ricorrente agli [effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.](#), risulta mancante di due pagine, dichiara di non comprendere come tale circostanza possa avere integrato un vizio della sentenza stessa, dato che si tratta di un evento che riguarda solo la sua notificazione. Essa avrebbe potuto assumere rilievo solo in quanto idonea a determinare eventualmente la nullità della notificazione della sentenza e, quindi, la sua inidoneità a provocarne gli effetti, id est il decorso del termine di cui all'art.325 c.p.c. Rileva la Corte come il ricorrente abbia, invece, determinato la sanatoria della nullità agli effetti della decorrenza del termine breve e, quindi, accettato di esercitare il diritto di impugnazione dovendo osservare tutte le sue condizioni di rito come se la notificazione

fosse avvenuta ritualmente. Ne consegue che egli aveva l'onere, per esercitare quel diritto, di acquisire copia della sentenza integrale per articolarne i motivi in modo corrispondente e non può pretendere di non averlo potuto fare in ragione della notifica incompleta.

Invero, avendo il ricorrente depositato proprio la copia autentica notificatagli, priva delle due pagine, si potrebbe profilare una **causa di improcedibilità**, dato che secondo Cass. sez. un. n. 14110 del 2006 "Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista [dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.](#), è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura". Poiché lo stesso ricorrente assume che non avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa, perché la mancanza delle pagine renderebbe incomprensibile la motivazione, l'applicazione del riportato principio giustificerebbe l'improcedibilità del ricorso.

Dunque il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile sulla base del seguente principio di diritto: "La circostanza che la notificazione della sentenza sia stata effettuata con la mancanza di alcune pagine può incidere sulla sua idoneità a far decorrere il termine c.d. breve di cui [all'art. 325 c.p.c.](#) ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, ove l'incompletezza determini l'inidoneità della notificazione allo scopo di assicurare una conoscenza della sentenza sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di impugnazione. Ove, tuttavia, il destinatario scelga di esercitare comunque il diritto di ricorrere in cassazione entro quel termine, così mostrando che quella inidoneità non v'è stata, egli non è esentato dall'onere di munirsi di una copia autentica completa delle pagine mancanti, al fine di ottemperare all'onere di cui [all'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.](#)".

Nonostante la ritenuta **improcedibilità del ricorso** la Corte - per completezza - affronta analiticamente i motivi ulteriori del ricorso, i quali sarebbero tutti connotati dall'inammissibilità per inosservanza dell'art. 366*bis* c.p.c. e gradatamente da infondatezza.

Il quesito di cui **al punto c)** secondo la Corte prospetta un interrogativo del tutto generico ed astratto, in quanto non solo non fornisce alcuna indicazione della parte di motivazione cui ci si relaziona, e non offre una minima indicazione del riferirsi della motivazione a "fatti diversi" e solo in parte ai fatti del giudizio e sulle ragioni della violazione delle norme di cui all'intestazione del motivo. [L'art. 366*bis* c.p.c.](#), infatti, quando esige che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo, imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un **interrogativo giuridico** del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del

procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Appare pertanto evidente che il quesito, per concludere l'illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato - ancorché succintamente - perché l'interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questo contenuto è, pertanto considerato dalla Corte, un non-quesito e quindi il motivo è stato ritenuto inammissibile perché conclusosi con un quesito inidoneo al rispetto [dell'art. 366 bis c.p.c.](#)

Per ciò che riguarda il quesito di diritto di cui al **punto d)** "nel punto in cui si afferma che la querela di falso introduce tardivamente un motivo di opposizione diverso da quello prospettato nell'atto di citazione, e quindi le si disconosce la vera natura di strumento processuale diretto a conseguire la inutilizzabilità di un atto o documento pregiudizievole, la sentenza impugnata viola le norme di cui [agli art. 221 e 617](#) nonché degli [art. 183 e 184 c.p.c.?](#)". Secondo la Corte il quesito è astratto e il motivo viola [l'art. 366 n. 6 c.p.c.](#), atteso che si fonda sulla notifica del precetto di cui non si fornisce l'indicazione specifica. Peraltro viene ritenuto anche infondato, perché il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la querela dovesse farsi come motivo di opposizione. Il motivo si conclude con un ulteriore quesito, anch'esso nuovamente astratto rivolgendo alla sentenza impugnata una critica che non tiene conto della struttura del giudizio di opposizione agli atti e della soggezione delle doglianze con esso proponibili ad un termine decadenziale, come ha invece correttamente ritenuto il Tribunale di primo grado.

Per la violazione delle norme di cui al **punto e)** la Corte ha ritenuto che si trattasse di motivi tutti dipendenti dal punto d).

5. Dottrina

In generale, la consegna al destinatario di copia della sentenza incompleta per la mancanza di alcune pagine dà luogo a vizio della notificazione non qualificabile come **inesistenza e quindi improduttività degli effetti** (mancanza totale degli estremi e dei requisiti essenziali), ma soltanto come **nullità**. Il vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto se il destinatario ha comunque proposto l'impugnazione. Tuttavia, va precisato che tale nullità può essere affermata solo se il destinatario deduca e **dimostri** che detta incompletezza gli abbia **precluso la compiuta conoscenza dell'atto** e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnativa dello stesso (Cass. 25 luglio 2003, n. 11528; Cass. SS.UU. 23 febbraio 1995, n. 2081).

Si segnala che secondo parte della giurisprudenza, in ipotesi di nullità della notifica, l'impugnazione successivamente proposta non comporterebbe il raggiungimento dello scopo di quella notifica ai fini del decorso del termine breve di cui [all'art. 326 c.p.c.](#), atteso che l'impugnazione successiva avrebbe carattere *autonomo* rispetto alla notificazione della sentenza, senza presupporla necessariamente come avvenuta in una data precisa (Cass. 11 settembre 1996, n. 8226).

6. Sentenze e precedenti conformi e difformi

Sul **quesito a)** Cass. sez. un. n. 19811 del 2008; in precedenza, fra tante Cass. (ord.) n. 19892 del 2007, secondo cui "È inammissibile, per violazione [dell'art. 366-bis cod. proc. civ.](#), introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo".

Sul **punto b)** cioè se effettivamente si fosse verificata una nullità si veda, al riguardo, Cass. SS.UU. n. 2081 del 1995 e da ultimo Cass. n. 10488 del 2012 in rilievo se il ricorrente, invece di attivarsi esercitando il diritto di impugnazione entro quel termine, avesse ritenuto di esercitarlo nel termine lungo.

Sull'improcedibilità alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite, non sembrerebbe condivisibile il principio di diritto affermato da Cass. n. 2494 del 2004, secondo cui "La procedibilità del ricorso per Cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso [ex art. 369, comma secondo cod. proc. civ.](#)) sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale (nella specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato [art. 369 del codice di rito](#) depositando copia autentica della sentenza impugnata così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità all'originale della sentenza della Corte di Appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta)".

La Corte si discosta dall'orientamento seguito dalla Sez. 2[^] con sentenza 16 maggio 2001 n. 6749, che, in fattispecie identica a quella qui analizzata, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione, sulla base dell'osservazione [che l'art. 369 c.p.c.](#) non prevedeva eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata dovesse essere effettuato dalla parte ricorrente (anche nel precedente caso mancava una pagina nella copia autentica della sentenza impugnata, notificata dalla controparte alla parte che l'aveva depositata insieme con il ricorso per Cassazione): "*tale orientamento non tiene conto del fatto che*

il ricorrente ha allegato al ricorso la copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto dal citato [art. 369](#), e che la difformità della copia rispetto all'originale (per incompletezza della prima rispetto al secondo) è da attribuirsi all'errore del cancelliere che ne ha certificato l'autenticità. Se anche si volessero fare ricadere sul ricorrente (che ha depositato la copia autentica incompleta della sentenza impugnata) le conseguenze del mancato controllo sulla esattezza della certificazione compiuta dal cancelliere, tale (opinabile) considerazione non varrebbe nell'ipotesi (verificatasi nel presente caso) in cui la copia autentica della sentenza impugnata sia stata rilasciata al difensore della controparte che l'abbia notificata a colui che abbia poi proposto ricorso per Cassazione, depositando la copia notificatagli della sentenza impugnata, come prescritto proprio [dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.](#), disposizione che, pertanto, nel caso qui considerato, non può ritenersi sotto alcun aspetto violata dal ricorrente".

Sul **punto c)** si veda Cass. SS.UU., n. 26020 del 2008; nonché n. 6420 del 2008.

La consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica, costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento. (Nella specie, era stata notificata copia di decreto ingiuntivo mancante della parte finale dell'atto contenente l'intimazione di pagamento). Corte di Cassazione Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26364 del 07/12/2011.